

La condizione contadina in una Signoria
e in un comune rurale autonomo
fra il « Duecento » ed il « Trecento » *

III

LA CONDIZIONE DEI CONTADINI DI MOLLI
AI PRIMI DEL TRECENTO

12 - *Il paesaggio agrario di Molli*

Il paesaggio agrario di Molli doveva assomigliare solo in parte a quello densamente coltivato che nel Trecento pare caratterizzasse i dintorni di Siena (108). A parte la distanza dalla città e la conseguente diversa presenza della proprietà cittadina, probabilmente determinante anche per le colture, una delle maggiori cause della differenza di paesaggio va attribuita all'altitudine della Montagnola, su cui si trovava il Comune della Pieve a Molli ed alla conseguente, vasta, presenza di boschi. Ancora oggi essi coprono non poca parte delle sue pendici; ne è libero proprio uno dei punti più alti dov'è il cimitero, quasi unico testimone, con una casetta e la Pieve, ambedue chiuse, della vita che vi era ancora in un non lontano passato. L'odierno esodo dalle campagne, particolarmente forte in montagna e in alta collina, non ha risparmiato Molli, oggi completamente disabitato (mentre Cerbaia e Tegoio, due borgate dell'antico Comune rura-

* Continuazione dal 1° numero del 1979.

(108) E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari, 1974, Laterza, p. 138. G. CHERUBINI, *Proprietari, contadini e campagne senesi*, in *Signori, contadini...* ecc., *op. cit.*, p. 271 e *passim*.

G. PICCINI e R. FRANCOVICH, *Aspetti del popolamento e del paesaggio nelle campagne senesi bassomedievali*, in *I castelli del senese*, Monte de' Paschi di Siena, 1976, p. 263 sgg.

le, sono meno sfortunate); comunque, anche quando era abitata, la zona, doveva avere le stesse colture di pascoli, un po' di viti e grano, cioè di quella agricoltura generica e con carattere di sussistenza che doveva avere nel Trecento, come si può desumere dallo statuto del comune rurale e dai registri della « Tavola della possessioni ».

Da studi compiuti su questi ultimi, si sa che il 40% del territorio era formato da prati, mentre il terreno lavorativo era il 22,8% e la vite raggiungeva il 5-10% (109). Meno precisa, seppure accompagnata da un certo numero di notizie, è l'idea che del paesaggio agrario di Molli ci possiamo fare dallo Statuto.

Il territorio, ad andamento collinare, con anfratti e burroni, era segnato da strade e fonti delle quali lo Statuto si occupa più volte, ricordando fra l'altro che « ... due buoni uomini del detto Comune... debano raportare al Camarlengo se alcuna fonte overo via bisogna racconciare... » (110); il Comune doveva provvedere al mantenimento delle strade facendone costruire le banchine dai propri « ufficiali » (III) e comminando multe per chi vi facesse pascolare delle bestie che le avrebbero sciupate.

Queste strade, a cui dovevano acudir gli uomini delle varie contrade per i tratti a loro più vicini (112), o avevano carattere locale e percorrenza breve e limitata alle singole 'contrade', oppure interessavano tutto il comune, innestandosi magari, su quelle maggiori. Anche lo Statuto dimostra di fare questa distinzione quando commina pene per chi « ... guastasse o malestasse alcuna via vicinale, overo di Comune predetto... » (113).

Questo interesse dello Statuto per le strade e l'importanza che esso attribuisce a quelle comunali può ricollegarsi a quel più generale sviluppo che ebbe in questa epoca « ... la costruzione di strade e di canali, ma soltanto entro il territorio dei singoli comuni o, più tardi, di singole regioni, per lo più nella Valle Padana e nella Toscana... » (114).

Queste strade di Molli attraversavano una campagna che già

(109) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 277.

(110) Statuto del Comune della Pieve a Molli: 'Della lezione di coloro che debbano rivedere le vie e le fonti' ».

(111) *ibidem*: 'Di pena di chi mettesse bestie in pruede'.

(113) *ibidem*: 'Di chi guastasse vie di Comune'.

(114) G. LUZZATO, *Breve storia economica dell'Italia medievale*, 1965 Einaudi, Torino pp. 144-145.

sappiamo essere per circa la metà ricoperta di boschi e prati e nella quale le colture dovevano essere sì quelle consuete del Medio Evo, ma con delle varianti dovute all'altitudine e forse anche all'incidenza del tipo di distribuzione della terra. Per i cereali il nostro Statuto non fa distinzioni e nei capitoli relativi al 'danno dato', li riunisce tutti sotto la stessa voce di « Biado ». Per la vite, di cui è stato detto che in quest'epoca era « ... delle colture arboree, la più diffusa... » (115), bisogna tener conto del fatto che solo la parte più bassa del territorio di Molli doveva essere adatta alla sua coltivazione. Infatti le solite statistiche compiute sui registri della tavola delle possessioni parlano di una superficie vignata pari al 15% del suolo e neppure al 10% del coltivato (116). Le stesse considerazioni vanno fatte, e la differenza dal resto del territorio circostante è ancora più notevole, per quanto riguarda l'ulivo, che sarà stato anche presente, ma in misura tanto ridotta che non solo non se ne hanno statistiche, ma lo Statuto, di solito preciso fino alla pignoleria negli elenchi di animali e piante, in questo caso non fa neppure un breve cenno. Ma queste considerazioni sull'altitudine che avrebbe impedito o di molto ridotto la presenza dell'ulivo a Molli, non sono sufficienti per spiegare completamente la situazione. Gli abitanti non potevano restare troppo lontani dal processo formativo di quella « ... costruzione economica del podere mezzadrile, diretta da un preciso criterio social-economico: quello di produrre entro i confini della propria terra e del proprio lavoro, tutto quello che fosse necessario al bisogno di una famiglia (casa di abitazione, stalla, campi seminativi, vigna, ulivi, bestiame e bosco). Allora, tutte le volte che possibile, il podere ebbe, se non proprio un oliveto, un certo numero di piante per propria utilità alimentare e medicamentosa... » (117). Non si può pensare che i contadini di Molli fossero completamente estranei a questa situazione economica e alla aspirazione all'autonomia alimentare e poiché lo Statuto di tutto parla fuor che di ulivi, che, del resto, l'altitudine rendeva poco adatti ad alcuni punti della zona, si può ritenere che, come vedremo meglio, l'esiguità della estensione media della piccola proprietà che possedevano entro i confini del Comune rurale deve avere spinto i « terrazzani e uomini » di Molli a procurar-

(115) *ibidem*, pp. 133-134.

(116) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 277.

(117) I. IMBERCIADORI, *Per la storia dell'olivo nell'agricoltura italiana*, da: « L'olivo patrimonio nazionale ». La bonifica e l'assetto territoriale, n. 3, 1975, p. 23.

sene fuori di esso e quindi a cercare, con altra terra, anche quegli ulivi che potevano consentire il completamento dell'autonomia alimentare di una famiglia.

Invece, stando allo statuto, piante tipiche del territorio di Molli dovevano essere il castagno e la quercia: del primo sappiamo che copriva il 6,7% del suolo comunale (118) che paragonato al 5% della vite, dice molte cose sull'importanza della pianta, ma anche del frutto, talvolta elemento importantissimo nell'alimentazione dei contadini del tempo. Privo di contenuti politici generali e pur sempre parco per quelli politico-amministrativi, lo statuto mostra tanto interesse per le cose spicciole dell'attività economica e del comportamento sociale dei soggetti al Comune, che si può riconoscere benissimo il tipo di importanza che la società di cui era espressione attribuiva ai vari aspetti economici: e per il bosco lo Statuto mostra una particolare premura. Del resto essa si affianca alle tante cure per il bestiame che i Comuni e Stati ebbero in quel periodo per assicurare i necessari approvvigionamenti per le marinerie (119), ma anche per l'edilizia e l'artigianato. Lo Statuto di Molli, per parte sua, non solo stabilisce che « ... neuna persona possa legna pertica o pali tagliare overo portare di bosco altrui... » (120) ma fissa per questo furto, oltre alla rifusione del danno, una multa di ben quattro volte superiore a quella prevista, ad esempio, per il danno con bestie negli orti nelle vigne e nel grano, e a quelle sancite per il furto di frutta. Ma le pene previste erano poi ancora maggiori qualora le bestie avessero rovinato il « polloneto », cioè i germogli spuntati dopo il taglio delle piante adulte (121). Lo statuto di Molli rispecchia in questo, una mentalità per la quale, proprio in quegli anni, i governi di importanti comuni erano spinti ad appropriate iniziative di legge: « ... A Venezia, ad esempio dove il largo ricorso al disboscamento... induce i pubblici poteri a sviluppare una politica di difesa forestale; così intorno a Siena (e ad altri fra i maggiori Comuni della Toscana), ove pure nel 1358 si istituisce una speciale magistratura per le foreste... » (122). L'autore di questa frase, poi, mette in risalto il contra-

(118) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 277.

(119) P. BREZZI, *Economia e società nel tardo medioevo*, 1975, Elia, Roma, p. 247.

(120) Statuto, *op. cit.*: 'Di chi faesse legna o portasse di bosco altrui'.

(121) *ibidem*: 'Di chi desse danno in polloneto altrui'.

(122) E. SERENI, *op. cit.*, p. 147.

sto tra l'« iniziativa pubblica » e la tendenza dei privati a disboscare scriteriamente: questa preveggenza scelta delle pubbliche amministrazioni ha un riscontro anche nello Statuto di Molli, dove un articolo, proprio l'ultimo, tutela il bosco comunale con una severità ben maggiore di quella usata per i boschi privati. Esso, infatti, prevede che la « ... pena di V soldi... », che era già quasi il triplo di quella prevista per il furto ai privati, venisse addirittura raddoppiata, quando a commettere il danno fossero dei « saramentali », cioè uomini del Comune di Molli. La necessità di difesa di un bene concreto dell'ente pubblico portava a fare leggi che consentivano allo « spirito del Comune » di filtrare anche attraverso le strette maglie del carattere esclusivamente amministrativo degli Statuti rurali.

Ma lo Statuto è innanzitutto fonte di notizie minute e utili per ricostruire la vita quotidiana di quei contadini che veramente dovevano carpire alla terra il loro sostentamento, anche quando particolarmente poveri e contesi ne erano i frutti. Certi comandamenti dello Statuto rivelano aspetti della vita che sono legati alle condizioni ambientali e determinati dal luogo e dalle sue possibilità: ciò può servire a pensare che non sempre gli Statuti rurali possono essere accusati di genericità e poca « caratterizzazione » locale. È, ad esempio, il caso rappresentato da una nuova norma che puniva i raccoglitori abusivi di castagne e di ghiande ed anche coloro che li ospitavano: « ... statuto et ordinato è — si legge infatti — che nessuna persona del detto Comune possa né debba ricettare neuna persona che cogliesse castagne ovvero ghiande altrui... » (123). Il che tra l'altro prova che l'abbondanza di questi prodotti era tale che anche persone di fuori venivano a raccogliergli sulla Montagnola e per più giorni.

Ma la norma che poi continua « ... se non cogliesse a prezzo per quella persona di cui fusseno... » prova anche che le castagne dovevano costituire un'attività, anche se stagionale, abbastanza sviluppata se, evidentemente, c'era chi, per raccogliergli doveva pagare delle persone; le stesse regole valevano anche per le ghiande.

Altro aspetto del paesaggio è quello delle case. Del tipo delle case e della loro distribuzione nel territorio, lo Statuto di Molli non parla, se non genericamente e per far obbligo di una giornata di lavoro ad « ... uno uomo per massarizia... » in favore di chi « ... faes-

(123) Statuto, *op. cit.*: 'Di chi ricettasse chi cogliesse castagne o ghiande'.

se casa ovvero citerna... » (124). Sappiamo che il Comune era formato da quattro borgatelle: di una di esse, Macereto, si è già detto che forse era solo un fortilizio, anche se lo Statuto le riconosce, al pari delle altre, il diritto di esprimere in turni semestrali il Sindaco ed il Camerlengo, il quale ultimo, fra l'altro, doveva nominare una « *guardia secreta* » per ciascuna frazione (125). Le case dovevano essere innanzitutto concentrate nei suddetti piccoli centri ed anche se è noto che in quest'epoca gli abitati contadini del senese erano già usciti dallo scudo protettivo delle mura, a noi, almeno dallo Statuto, non risulta che ci fossero poderi sparsi. Sappiamo soltanto che oltre ai quattro borghi citati nello Statuto vi erano anche « ... *un paio di nuclei di tre-quattro case...* » (126). Tranne forse Cerbaia, più grosso degli altri e posto in una posizione anche adatta alla difesa, e quindi più raccolto, tutti questi abitati non dovevano assomigliare a dei paesetti, ma soltanto a dei raggruppamenti di poderi: nello Statuto si parla di « ... *aconcime di casa...* », per trasportare il quale era permesso « *sellare asino ovvero asina* » nei giorni festivi e questo fa pensare che stalla e casa fossero attaccate o vicinissime. Lo statuto parla anche di « piazza » sulla quale e non oltre la quale, far uscire i maiali e questo fa pensare che si trattasse di gruppi di poderi, con possibilità di spazi davanti casa e non di borghi chiusi e fortificati che della mancanza di spazio hanno sempre sofferto.

Si è comunque convinti che si trattasse pur sempre di raggruppamenti di case e si ritiene che anche per il Comune di Molli sia valida l'osservazione per cui « ... si può dire che la realtà era ben differente da quella idealizzata in celebri pitture di artisti del Tre e Quattrocento: non case disseminate in un paesaggio ben lavorato, ma villaggi murati, circondati da ampi fossati... » (Brezzi).

Quest'ultimo riferimento alla fortificazione può valere, che si sappia, solo per Cerbaia e per Macereto, che era un fortilizio, ma il concetto resta nel nostro caso ugualmente valido per l'idea del raggruppamento di case, non ancora sostituito dalla dislocazione del podere isolato in aperta campagna.

Dubbi circa tali dislocazione non possono esser fatti nascere neppure dal termine « masseritia » riportato, già s'è detto, nel punto

(124) *ibidem*: 'Di fare aiuto a chi farà casa o citerna'.

(125) *ibidem*: 'Che le guardie sieno tenute di dinunziare ogne danno'.

(126) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 277.

dello Statuto che obbliga « ... uno uomo per masseritia ch'elli stia ad aiutare uno di per la detta opera fare... (casa o citerna) ». Che i contadini di Molli fossero probabilmente tutti riuniti nelle quattro borgate e nei due piccoli nuclei, di cui sopra, risulta chiaro anche per il fatto che questi abitati erano le unità sociali a cui si faceva riferimento per la buona conservazione di vie e fonti, per l'indicazione delle guardie 'segrete' ed in altre diverse situazioni. Quindi quando anche vi fossero state delle case sparse, non potevano essere che pochissime ed allora sarebbe stata riferita ad una eccezione la norma della giornata di lavoro obbligatoria nella misura di un uomo per « masseritia », norma che invece per il valore morale e sociale oltre che economico, non può essere rivolta che alla generalità degli abitanti del Comune rurale. Quindi non si può pensare a poderi isolati, ma pure non è certo che si possa intendere la casa in genere, perché quando lo Statuto ha voluto parlare di obblighi della famiglia e della 'casa' lo ha fatto chiaramente, così come quando ha voluto parlare di quelli del singolo cittadino del Comune si è riferito direttamente ai « saramentali », cioè a coloro che avendo giurato sullo Statuto del Comune avevano dei precisi doveri. Ritengo quindi che non ad un obbligo che riguardi il cittadino, secondo lo spirito comunale si debba pensare, ma piuttosto a qualcosa che invece che nel Comune affondi le proprie origini nella Signoria rurale: del resto, come ricorda anche il Banchi (127), essa, a Molli, non doveva poi essere tanto lontana.

Il Comune rurale, istituzione puramente amministrativa, a volte desiderata più dal Comune cittadino che dai suoi abitanti, a cui poteva anche esserne imposta la conservazione, non possiamo attribuire la capacità di rappresentare un netto distacco dal passato, la volontà di sostituire delle consuetudini precedenti, specialmente se rispondevano ad una utilità pratica. Del resto la formazione del Comune rurale non aveva significato il completo tramonto di tutti i privilegi degli antichi signori: anche il Banchi si dice di quest'avviso, quando nella Prefazione allo Statuto scrive che « ... il Comune della città... assunse la tutela (delle Comunanze rurali)... concedendo ad esse alcuni diritti... » ma, aggiunge subito, « ... senza disconoscere a un tratto i privilegi di coloro che vi avevano signoreggiato ». Quindi, se nel Comune rurale sopravvivevano privilegi signorili e se, per fare un

(127) L. BANCHI, *Statuto del Comune della Pieve a Molli*; Prefazione, pp. 5-6.

altro esempio, lo Statuto imponeva al « *Signore di pagare per lo fante suo* » se aveva pagamenti da fare al Comune, (su questo rapporto torneremo in seguito) vuol dire che il Comune rurale non aveva inciso poi molto sulla tradizione feudale.

E se duravano simili situazioni c'è da attendersi che durassero a lungo anche certe consuetudini, a cui tutti potevano riconoscere anche una utilità pratica, come appunto quella che obbligava alla prestazione di un'opera per aiutare a costruire case e cisterne.

L'ipotesi dell'origine di quest'obbligo nel periodo della Signoria rurale trova riscontro nelle parole con cui il Duby dice che le *corvées* « ... non colpivano su ogni manso che una unità di lavoro, manuale o di giogo, un uomo o un aratro. Ciò rendeva il servizio particolarmente più leggero, soprattutto quando il manso era occupato da più famiglie, o quando i concessionari avevano essi stessi dei domestici... » (128). Pensando a questi aspetti mi pare si possa sostenere la possibilità di riacciare l'idea di « masseritia » a questo concetto di manso inteso come unità fiscale che, una volta suddivisa consentì l'alleggerimento dell'obbligo per famiglia. Il Comune aveva poi introdotto altri criteri di tassazione: fra gli obblighi legati all'unità familiare (in senso fiscale, non anagrafico), questo sarebbe sopravvissuto in quanto estraneo all'interesse finanziario del Comune e poco gravoso perché ritengo che la « masseritia », identificabile con la famiglia, fosse l'unità di riferimento derivata dalla suddivisione di altre maggiori, quali, appunto, il 'manso', poi suddiviso tra più famiglie.

13 - *L'azienda familiare di Molli*

Per famiglia a cui attribuire un'azienda si intende qui quella originaria di cui ancora facciano parte figli, fratelli e nipoti, pur se sposati. E questo anche perché, a parte che nei registri della « *libra* » l'azienda è iscritta al capofamiglia, vi sono nello Statuto degli articoli che prendono in considerazione il nucleo originario, attribuendogli degli obblighi; come già era stato fatto per la « masseritia », così per « la casa » si trovano dei « comandamenti fatti dal Camerlen-

(128) G. DUBY, *L'economia rurale nell'Europa medievale*, p. 62.

go » (129). E ancora vi sono casi in cui era la famiglia l'oggetto di obblighi finanziari verso il Comune, in quanto l'elemento più rappresentativo rispondeva finanziariamente anche per gli altri, e quindi era « tenuto el padre per lo figliolo e 'l fratello per lo fratello se non ànno diviso et zio per lo nipote e lo Signore per lo fante suo... pagare al detto Comune tutti et ciascuno denaro che pagare dovesse- ro et per qualunque cagione al Comune predetto... » (130). Perciò l'economia di un'azienda familiare risentiva anche di questi gravami che venivano imposti alla famiglia come entità fisica, cioè alla « masseritia » o alla « casa »: e ciò, probabilmente era, come s'è detto, un'eredità dei tempi della Signoria Rurale; però, contemporaneamente vi erano i pagamenti che dovevano al Comune di Molli alcuni dei suoi componenti.

Primo elemento da analizzare in questa azienda familiare è la terra in proprietà. Dalle già ricordate indagini sulla Tavola delle Possessioni sappiamo che a Molli la proprietà contadina copriva l'85% del territorio considerato, mentre quella cittadina corrispondeva solo al 7,8%, quella di enti allo 0,2%, quella mista al 3,8 e quella del Comune al 2,8 (131).

Tale situazione è da mettere in relazione con la natura collinare-montagnosa del territorio di Molli e con la sua distanza da Siena che spiegano il minore interesse della proprietà cittadina ben più forte in zone meno alte e più vicine alla città. Dalle stesse fonti sappiamo altresì che a Molli la media della proprietà era di 1 staiore per quella degli enti, di 1,6 staiori per quella cittadina e di 1,9 per la proprietà contadina.

Considerato che lo staiore senese corrisponde ad una superficie di circa mq 1.300,75 (132), si ha che la media della proprietà che quasi tutti i contadini di Molli possedevano al tempo della istituzione della « Tavola delle possessioni » del Comune di Siena

(129) Statuto, *op. cit.*, « Di coloro che non ubidiranno e' comandamenti del camarlengo ».

(130) *ibidem*: 'Et sia tenuto padre per lo figliolo, fratello per lo fratello et zio per nipote'.

(131) Queste percentuali sono state tratte dall'indagine sulla 'tavola delle Possessioni' che fa G. CHERUBINI in *op. cit.*, p. 280. Quell'indagine è relativa ad una zona-campione, ma le percentuali possono essere considerate valide per tutto il territorio.

(132) A. MARTINI, *Manuale di metrologia*, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino, 1883.

(1317-1318), era di circa mq 2.471, cioè di meno di 1/4 di ettaro. Per sottolineare l'insufficienza di questa terra al fabbisogno familiare non c'è neppure bisogno di aggiungere che non poca parte del territorio di Molli era in realtà costituito da boschi e che trovandosi a notevole altitudine era adatto soprattutto a prati che, infatti, coprivano circa il 40% della superficie.

In realtà si tratta di una media di proprietà notevolmente al di sotto di altre e basteranno pochi esempi a dimostrarlo. A Siena stessa nel 1328 (133) la proprietà rurale era sempre molto maggiore, anche rispetto ai livelli più bassi. Fra i proprietari di terre del Terzo di Citta, infatti, 128 su 581 ne possedevano fino a 5 stajori, mentre 169 avevano proprietà comprese fra i 5 e i 20 stajori; così nel Terzo di S. Martino 67 proprietari su 375 arrivavano a 5 stajori e 89 ne avevano fra i 5 e i 20, mentre 136 su 360 del Terzo di Camollia si trovavano nella prima categoria e 176 in quella dei proprietari di terre comprese fra i 5 e i 20 stajori. Come si vede, dunque, le più piccole proprietà di cittadini senesi erano generalmente molto più vaste di quelle di Molli.

Un altro esempio si può avere riavvicinandosi all'altro polo della nostra ricerca, Baschi, la cui vicina Orvieto aveva, come mostra il Catasto del 1292 un'estensione media della piccola proprietà ben maggiore di quella di Molli (134).

L'estimo del Comune di Orvieto si basa su una valutazione di 8 libbre per mezzale (es.: «... *Item habet terram... que est tres mezales... Extimata 24-L*») ed un mezzale corrispondeva a mq 386 circa (135) per cui, se consideriamo i più piccoli proprietari, ci accorgiamo che essi hanno una proprietà media sempre più vasta di quella dei contadini di Molli. Possiamo non prendere in considerazione, perché essendo solo 7 su 464 hanno scarsa consistenza percentuale, i proprietari di terreni stimati meno di 10 libbre e che avrebbero dovuto avere un massimo di mq 482. Sono invece nelle stesse condizioni dei contadini di Molli i 44 proprietari tassati da 10 a 50 libbre e che avrebbero dovuto quindi possedere un massimo di mq 2172, ma si tratta soltanto del 10% di tutti gli allibrati che, non si dimentichi,

(133) Ci si riferisce qui alle 27 Libbre in cui furono iscritte tutte le proprietà rurali e, nel caso specifico, alla Tavola 9, p. 260 in «G. CHERUBINI, *op. cit.*».

(134) G. PARDI, *Il Catasto di Orvieto dell'anno 1292*, in «Buletto della Società umbra di Storia Patria», vol. II 1896, Perugia p. 233.

(135) *ibidem*, p. 232, nota 1.

sono poi proprietari cittadini e quindi non necessariamente contadini e dipendenti della terra per il loro fabbisogno. Se scartiamo i valori più alti, cioè gli 80 cittadini « allibrati » da 1000 a 2000 libbre e i 77 « allibrati » per oltre 2000 libbre, vediamo che restano altri tre gruppi, della sintesi trasmessaci dal Pardi, e cioè quello da 50 a 100 libbre (fino a mq 4344, circa il doppio della media di Molli) comprendente 31 proprietari, quello da 100 a 500 libbre (cioè fino ad oltre i due ettari) che ha il maggior numero di proprietari, 148, e infine, il gruppo dei 77 collocati fra le 500 e le 1000 libbre, cioè fino oltre i quattro ettari. Quest'ultimo gruppo è di gran lunga il più numeroso e quindi, seppure con delle riserve, è quello che può meglio rappresentare la media e piccola proprietà di Orvieto che è perciò di molto superiore a quella di Molli. Quest'ultima, così quale era nel 1318, fa pensare di essere sorta non lentamente, dal libero mercato, che avrebbe prodotto delle differenze quantitative, ma piuttosto di essere nata come eredità, e non lontana, di una Signoria rurale, in cui le antiche terre censuarie, in origine simili per estensione, sarebbero giunte al tempo del Comune rurale, magari molto frazionate, ma non molto diverse fra loro per grandezza. A parte questa ipotesi sulle cause di una simile estensione media della piccola proprietà è fuor di dubbio che essa sia tale da non poter garantire il sostentamento di una famiglia contadina. Da qui, il ricorso alla mezzadria, all'affitto del resto tanto diffusi nella zona che « ... secondo il catasto senese, 6500 delle 15.000 proprietà erano oggetto di un contratto di locazione; 6.500 di questi contratti istauravano una mezzadria... » (136).

Ma data l'alta percentuale di proprietà contadina, nel Comune di Molli non ci doveva essere molta terra disponibile per la mezzadria: o meglio, ve n'erano già, ma si tratta di entità piccolissime (137) che non avrebbero aumentato di molto la disponibilità media di terra per famiglia. Questo allargamento dell'azienda familiare, conseguito attraverso altra proprietà, oppure l'affitto e la mezzadria, va ricercato al di fuori del territorio del Comune rurale, ente amministrativo e non politico, i cui confini non costituivano un limite insuperabile.

Anzi lo stesso Statuto toglie ogni dubbio in proposito affermando che « ... Ciascuno del detto comune... unque elli àne el suo (do-

(136) G. DUBY, *op. cit.*, p. 498, nota 26.

(137) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 297.

vunque abbia la terra) le guardie e' campai sieno tenuti di così dinunziare ogni danno che vi vedessero fare » (138). Ma prima di specificare i doveri delle guardie lo Statuto aveva indicato cosa si debba intendere per « unque elli àne el suo », specificando « ... ch'elli sia così in bando, sì come quello che è nel Comune proprio... »: per quanto il testo sia poco chiaro, non si può intendere quel « ... elli... in bando... » altrimenti che come terre poste fuori del territorio comunale.

Altro aspetto utile alla conoscenza dell'azienda familiare è quello del bestiame. E di queste bestie, la più importante, in un'azienda che innanzi tutto doveva produrre i mezzi di sostentamento, era, a questo fine, il maiale, la riserva di carne, ma anche di grassi per vari usi, di ogni famiglia contadina. È stata autorevolmente affermata la presenza costante di questo allevamento anche nelle condizioni economiche meno floride e di ancor scarso sfruttamento della terra (139). Questa diffusa presenza familiare ne limitava il commercio e quindi la necessità di grossi allevamenti e non è forse un caso che lo Statuto, che generalmente distingue il danno dato da una bestia da quello arrecato da « torme », cioè da gruppi di oltre sei capi, per i maiali si riferisce sempre a multe considerate « pro capite » (140) e mai per « torme ». Ma che l'allevamento suino vada visto innanzi tutto come un aspetto della ricerca dell'autonomia alimentare da parte della famiglia e quindi come un elemento immancabile nel complesso stalla-casa, può essere provato anche da quel punto dello Statuto che ordina che « ... neuna persona possa né debia mettere, né far mettere... porco o troia fuore de la piazza sua... » (141), cioè di quell'area intorno casa dove dovevano razzolare gli animali da cortile e trovarsi i porcili.

L'altro animale che doveva seguire subito dopo per importanza, nella piccola azienda contadina, è l'asino di cui lo Statuto parla per proibirne l'impiego nei giorni di festa, a meno che non fosse « ... per acqua, ovvero per arecare strame, ovvero per aconcime di casa o per

(138) Statuto: « Che le guardie sieno tenute di dinunziare e' beni de li uomini del Comune ».

(139) G. LUZZATO, *Breve Storia economica dell'Italia medioevale*, PBE, Einaudi, Torino, 1965, p. 130.

(140) Statuto: in vari articoli sul danno dato.

(141) *ibidem*, « Di chi mettesse porco ovvero troia fuore de la piazza ».

portare persona inferma... » (142). A prima vista, fra queste eccezioni appare veramente tale soltanto quella relativa al trasporto degli ammalati, mentre il resto, e soprattutto l'« ... arecare... aconcime di casa... » sembra ben rimandabile all'indomani della festa; ma, pure, questa norma serve a ricordare l'importanza che nel M.E. ebbe il concime animale, indispensabile nutrimento di una terra che, anche per la scarsa profondità delle arature, era portata ad esaurire presto le proprie energie: talvolta « ... un vaso di sterco è una pesante obbligazione dovuta al fittavolo al suo signore perché gli escrementi animali erano raccolti con cura e preziosamente utilizzati... » (143). Caricato di ceste o di recipienti per l'acqua, l'asino doveva essere l'animale « tuttofare » tipico delle piccole aziende, anche perché, oltre a poter far tutto, compresa l'aratura più superficiale, è bestia più docile e meno costosa da mantenere del cavallo e del mulo. Non ci è naturalmente possibile sapere con certezza quale ne fosse la diffusione e quale significato assumesse il suo possesso rispetto al benessere delle famiglie. Ad esempio lo Statuto che fa sempre delle casistiche minute ed anche qui elenca diversi casi di uso « a soma » non parla, nelle eccezioni, di impiego di asini con carretti: ciò può significare sia che i carri, forse per il loro costo, erano poco diffusi, sia che il fieno e la paglia necessari per la stalla dei contadini di Molli e l'utilissimo concime che ne usciva erano di quantità tanto ridotte da far ritenere agli estensori dello Statuto che nella generalità dei casi si usasse l'asino « a soma ». Possederlo doveva comunque significare già qualcosa: basti pensare che ancora due secoli dopo, in un'altra zona della Toscana, più a Sud, si prevedevano due tempi diversi per l'inizio della vendemmia, riservando il primo a coloro che non avevano bestie da soma e usavano ceste a spalla, dimostrando con ciò che l'asino mancava in un numero di aziende familiari che doveva essere non tanto piccolo, visto che per esse si emanavano apposite norme (144). Se nelle piccole aziende l'asino era la bestia buona per tutti gli usi, l'animale la cui presenza doveva caratterizzare le aziende più grosse era il bove da lavoro al quale lo Statuto dedica un

(142) *ibidem*: 'Di chi sellarà asino overo asina'.

(143) P. BREZZI, *Attività economiche e ordini sociali nell'alto Medioevo*, Editrice Elia, Roma 1977, p. 268.

(144) Archivio Comunale Pitigliano, Registro dei Consigli Comunali dal 1568 al 1576.

articolo specifico che ne rivela l'importanza: « Ordinato è che se alcuna persona del detto comune perdesse per alcuno difetto bu' d'arare che con ciascuna persona ch'à paio di buoi da giogo sia tenuto di pagare V soldi denari senesi; et che 'l camarlengo debba cogliare et darli a quel cotale ch'avesse perduto el bu'... ». Con questo termine « bu' d'arare » si deve quasi sicuramente intendere non una qualunque coppia di bestie vaccine, ma soltanto le paia di buoi maschi e castrati che fino all'avvento delle macchine hanno dato alla campagna l'aratura più efficace: lo Statuto infatti distingue, sempre tra maschio e femmina per tutte le bestie (asino e asina, porco e troia) e, nel caso specifico, « bu' overo vacca » (145). Questa distinzione è importante perché un paio di buoi così, esclusivamente da lavoro e non, come le più comuni vacche, « da corpo » e da lavoro se lo potevano permettere solo i pochi, che avevano un'azienda abbastanza estesa da giustificare il possesso.

Su altre bestie da pascolo non v'è da soffermarsi molto: lo Statuto ne parla abbondantemente, soprattutto per legiferare sul « danno dato », per contenere questa che pare un'invasione di pecore e porci verso i campi seminati, le vigne, i boschi tagliati dove crescono i « polloni ». Su 23 Capitoli relativi a tutto ciò che riguarda la terra, ben undici cercano di portare ordine in questo campo, se non stabilendo un vero e proprio regime dei pascoli, di cui ci sarebbe stato bisogno, quanto meno cercando di porre limiti spazio-temporali e tentando di regolare il rapporto fra colture e bestiame, giusta la considerazione del Professor Brezzi secondo cui « ... tra agricoltura e pastorizia si combatté un duello secolare essendo entrambe forme fondamentali di vita rurale, ma avendo spesso esigenze e metodi antitetici e concorrenti... » (146). Si sa del resto che spesso le colture arretravano davanti ai pascoli e « ... a quel tempo si assisté ad una diffusione del prato in sostituzione del grano con notevoli conseguenze su tutta la vita delle popolazioni perché la ricchezza dei foraggi permise vasti allevamenti di bovini... » (147). Questa tendenza generale trovava naturalmente ampio riscontro nella zona altocollinare-montagnosa di Molli, dove il pascolo copriva il 40% del suolo.

(145) Statuto: 'Di chi perdesse bu' d'arare'.

(146) P. BREZZI, *op. cit.*, p. 32.

(147) P. BREZZI, *Economia e società nel tardo Medioevo*, Ed. Elia, Roma, 1975 p. 246.

14 - Gravami fiscali

I gravami fiscali che pesavano sulle aziende familiari del Comune di Mollis risultavano dalla somma delle imposte reali dedotte dall'imponibile (« libra ») con altre tasse straordinarie (per guerre ecc.), con i pagamenti, a vario titolo, che i contadini dovevano al loro Comune rurale. A queste imposte vanno aggiunte gabelle di vario tipo (acquisto di sale, trasporto al mercato cittadino di derrate alimentari) ed il peso fiscale che talvolta finiva per ricadere sui contadini che lavoravano terre appartenenti a cittadini senesi.

Sul sistema di tassazione adottato da Siena può gettare maggior luce l'opera di W. M. Bowsky « La Finanza del Comune di Siena ». Per quanto riguarda il nostro ambito preciso è utile il seguente brano tratto da un recente lavoro che la commenta (148) nel quale, a proposito delle poche notizie che si hanno sul rapporto fra « libra » e « dazio », si sottolineano i risultati raggiunti dal Bowsky, che portano a ritenere che questo rapporto « ... corrispondeva ad un saggio variabile dall'1% al 20% della 'lira'... ». Il seguito sottolinea il già ricordato peso delle gabelle e la loro importanza per il Comune cittadino, tanto che, come sosteneva « ... una disposizione della città nell'agosto 1300... », « La gabella del Comune di Siena è la luce e il sostegno del pacifico e tranquillo stato della città e del contado senese ». Particolarmente efficace è l'affermazione finale che può sostituire un lungo elenco delle numerose gabelle e secondo la quale « ... In realtà a Siena veniva tassato tutto tranne l'aria e l'acqua... ».

Ma vi è da aggiungere anche un altro tipo di tasse, quelle che erano imposte in momenti straordinari, di particolari difficoltà. A volte esse furono di peso tale da avere sui Comuni rurali effetti letali: si sa che i più piccoli di questi potevano avere vita precaria e che nel senese molti furono sciolti e perciò detti « rotti » o « fallenti ». Ciò avveniva proprio quando « *la gravità delle imposte era venuta al colmo...* » (149) al punto che i contadini preferivano rinunciare a quei, seppur modesti, benefici derivanti dall'autonomia, pur di non

(148) M. L. PAROLINI, *Aspetti della politica finanziaria nel basso medioevo* (Siena nel Due-Trecento), in « Economia e storia », Anno XXIV, fasc. 3, 1977, Giuffrè, Milano.

(149) L. BANCHI, *op. cit.*, Prefazione cit. p. XIX.

pagare ulteriori tasse. La dà per scontata, questa estrema « scappatoia » perfino il Comune di Siena che in atti ufficiali di qualche decennio successivi al periodo centrale di questa indagine, constata che « ... In prima, concioè sia cosa che molti Comuni sieno rimasti rotti e non vivevano a Comune poi che si deliberò fare la nuova tassa o tassazione del Contado, la quale cosa viene in grande mancomento del Comune di Siena... » (150). A questo punto, dunque erano il peso delle straordinarie imposte e la malsopportazione dei contadini; già il Luzzato ha notato che « ... le maggiori entrate, che in certo senso possono dirsi ordinarie... sono quelle che si ottengono dalle imposte di consumo, da quelle sul Commercio d'importazione ed esportazione... », ha messo in risalto gli sbalzi che esse potevano avere in quanto « ... soggette a forti variazioni in tempo di guerra » ed ha sottolineato come « ... l'imposta diretta... ha in generale fino al Quattrocento, carattere d'imposta straordinaria... » (151). Quindi gli abitanti di Molli dovevano al Comune di Siena le imposte basate sull'estimo della 'libra', gabelle, di cui non conosciamo l'entità, altri obblighi finanziari verso il Comune rurale, di cui parla lo Statuto e in più queste maggiori imposizioni dovute ai vari gravi momenti. Sfuggire ad esse era per un Comune rurale praticamente impossibile: non vi riuscivano neanche quelli che per questo motivo si scioglievano, perché nella 'Provisione' stessa, che si è sopracitata ne veniva anche stabilita la forzata ricostruzione: « ... che in tutti quei luoghi dove rimanessero e' Comuni rotti... tutti e' poderari e altri qualunque abitatori di tali luoghi sieno tenuti a fare Comune in queste cose, cioè: Nel fare e' loro sindachi per dinunziare e' malefici e l'altre cose che appartengono alli officii de' sindichi. e a fare vie ponti e fonti a levare sale (ecc.)... ». Ma ritengo che, oltre al reperimento di somme di danaro l'interesse del Comune di Siena al mantenimento in vita di questi comunelli rurali, vada ricercato anche nella difesa degli interessi dei privati, di quei cittadini che possedevano terre nel contado e che formavano la già ricordata « borghesia mercantesca al potere in Siena » nel Trecento.

Del resto, come sappiamo, « il capo » politico dei Comuni rurali senesi era il Rettore, che doveva essere un cittadino di Siena e che era strettamente tenuto a stare « a le comandamenta » di quel Comu-

(150) *ibidem*, *Provisione del Comune di Siena*, p. XX, nota 1.

(151) G. LUZZATO, *op. cit.*, p. 159.

ne (152). A questa dipendenza, che riteniamo anche stretta, vanno aggiunti lo spirito e la « lettera » dello Statuto da cui traspare che la tutela degli interessi dei cittadini di Siena aveva anche una conseguenza diretta sulle imposte perché, infatti « ... qualunque distretto del detto Comune lavora alcuna possessione nel detto Comune d'alcuno non sottoposto a detto Comune; et elli non — volesse — pagare dazi nel detto Comune sì come gli uomini del detto Comune, paghi et pagare debia e' dazi et ogni altro denaio per la possessione che lavora nel detto Comune... (lo spaziato è mio)... » (153).

La citazione si commenta da sé: contemporaneamente essa offre l'occasione per ricordare che la piccola proprietà contadina di Molli era 'integrata' dalla mezzadria, anche se resa così gravosa.

Vi erano poi le tasse che i contadini di Molli pagavano al loro Comune che viveva di esse e di altre entrate, quali le multe ed i proventi dei suoi beni, che spesso doveva difendere dalle appropriazioni individuali (154), tanto che lo Statuto prevedeva l'elezione di « due buoni e leali uomini... che debano vedere et invenire... ciascuna ragione del detto Comune et se invenissero alcuno bene del Comune predetto, farlo lassare et restituire al detto Comune... » (155).

Il Comune rurale non poteva non gravare fortemente di tasse i suoi soggetti: le sue spese erano notevoli; basti pensare solo agli stipendi che doveva al Camarlengo, al Sindaco, allo 'scrittore' al messo e forse ad altri dipendenti; ma il più pressante era quello del rettore, il quale, a sua volta, prima di accettare la nomina doveva versare al Comune di Siena metà del suo « salario ».

15 - *Differenze economiche fra i soggetti al Comune di Molli e gruppi emergenti*

Si è già detto che il Comune della Pieve a Molli, poco tempo prima della stesura originale di questo Statuto, cioè nella seconda

(152) D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese*, Soc. Stor. Maremmana serie Monografie, n. I, 1961 Editr. d'Arte Meini, 1961, Siena, p. 156.

(153) Statuto: « Ch'e' lavoratore paghi per la possessione che lavora ».

(154) P. BREZZI, *Attività economiche e ordini sociali nell'alto medioevo*, Editrice Elia, 1977, p. 269.

(155) *ibidem*: 'D'elegiere due uomini che vegiano le ragioni del Comune'.

metà del XIII secolo, doveva essere organizzato come una Signoria rurale, al punto che la recente derivazione da essa potrebbe spiegare la grande diffusione della proprietà contadina e la somiglianza nella quantità dell'estensione.

Quel che ora interessa, oltre alla ricerca delle differenze economiche, è di vedere quali risultati sociali abbia dato l'incontro delle differenze economiche esistenti fra i contadini di Molli, con l'avvento del Comune rurale che, anche se limitatamente all'ambito amministrativo, ha pur sempre aperto la lotta per le cariche pubbliche, che la natura stessa dello Statuto destinava a finire nelle mani di un gruppo ristretto di persone. Infatti, la scelta di « camerlengo et consiglieri nuovi et ogni ufficiali » era fatta da « due buoni uomini » e, a sua volta, il Camerlengo, a quindici giorni dallo scadere del suo semestrale mandato, doveva nominare due nuovi « buoni uomini del detto Comune » che dovevano provvedere alla elezione per il semestre successivo. Anche se non era ammessa l'immediata rielezione, è evidente che c'erano le premesse per la concentrazione di un certo potere nelle mani di un gruppo ristretto di persone: potere, poi, che poteva essere anche politico dato che i « due buoni uomini » potevano anche « correggiare et amendare et di nuovo fare Statuto ». Nella ricerca della differenza fra i soggetti al Comune di Molli interessa innanzitutto, non tanto sapere chi erano quei « Signori » a cui accenna lo Statuto e quale era il rapporto coi loro « fanti », quanto quale poteva essere l'entità delle differenze economiche fra i contadini e se ve n'erano che raggiungevano una posizione di spicco e tale da riflettersi sulla vita pubblica del Comune di Molli.

Vanno considerati per primi, e a parte, coloro che lo Statuto chiama « Signori » e coloro per i quali si fa riferimento ad una « villa ». Certamente, dall'articolo dello Statuto che stabilisce che « ... sia tenuto lo Signore per lo fante suo... pagare al detto Comune tutti e ciascuno denaro che pagare dovesse(ro)... » non si ha un'idea chiara sulla natura di questo rapporto, ma già di per sé l'esistenza di questo obbligo rappresenta l'indizio di una situazione sociale più complessa di quanto poteva sembrare a prima vista. Mi pare si possa notare che l'avvento del Comune rurale non abbia interamente cancellato un rapporto di natura feudale, ma piuttosto l'abbia assorbito, facendo allo stesso tempo ugualmente soggetti al Comune il Signore ed il suo 'fante'.

Ma si potrebbe anche dubitare che tale rapporto fra Signore e

fante si potesse far risalire all'origine feudale, ma che invece questo Signore fosse uno dei cittadini proprietari, 'allibrati' per Molli nella Tavola delle possessioni'. In fin dei conti il rapporto fra il servo ed il Signore che risponde finanziariamente per lui può anche adattarsi ad una situazione 'comunale' e, tutto sommato, non cambierebbe un gran che; inoltre, può anche darsi che le due situazioni coesistessero.

Si deve aggiungere ora l'altro punto dello Statuto che interessava questo aspetto, quello nel quale si fa obbligo al Camerlengo «...di rendere ragione a ciascuno del detto Comune et ciascuna persona in cui villa si rendesse ragione agli uomini del detto Comune...». Ritengo che la «persona in cui villa si rendesse ragione», fosse il Signore di cui sopra ed anche in questo caso si può trattare sia di antichi Signori che di padroni cittadini.

Nel primo caso ci troveremo davanti non, ovviamente, alla grande villa altomedioevale, ma ad una sua trasformazione, ad un ridimensionamento che però ne conservava alcuni elementi essenziali; ciò si accorderebbe con la già ricordata opinione del Banchi secondo cui il Comune di Siena «...assunse la tutela (delle Comunanze rurali) senza disconoscere ad un tratto i privilegi di coloro che vi avevano signoreggiato...». Adattabile al caso del Signore 'cittadino' è invece la definizione che di 'villa' si legge nel Dizionario del Rezzasco, come di una «distesa di campagna appartenente in antico al cittadino originale e popolano a abitata da lavoratori non da fedeli...». In quest'ultima parola «fedeli» ci sarebbe la risposta al problema: quel «fante» è un «lavoratore», o il suo rapporto è, in pratica, molto simile a quello del 'fedele'? Non lo sappiamo, ma certo significa pur qualcosa il fatto che lo Statuto non dice che il Signore deve pagare per il suo 'fante' qualora questi non paghi, ma che deve pagare comunque, così alla stessa stregua di come è «tenuto el padre per lo figliolo e 'l fratello per lo fratello se non ànno diviso et zio per lo nipote...».

Vi è poi un'altra definizione di «villa» di significato un po' diverso ed è quella secondo cui essa sarebbe «...il villaggio, cioè la terra aperta in contrapposto al borgo o al castello... (che) fornì di solito la base territoriale per la formazione dei minori comuni rurali...» (156).

(156) *Enciclopedia Italiana*, vol. XXV, alla 'voce' «VILLA».

Mentre l'ultima parte della definizione concorderebbe con quanto già detto, il senso generale di essa potrebbe adattarsi ai quattro borghi che costituivano il Comune, ma bisogna notare che lo Statuto non usa mai questo termine e dice invece « contrade » e che se ha detto prima « a ciascuno del detto Comune » e dopo « ciascuna persona in cui villa », vuol dire che « villa » è riferibile soltanto ad alcune persone.

Mi par dunque di poter concludere che fra i soggetti al Comune della Pieve a Molli vi erano anche persone definite ' Signori ' e chiamate a rispondere per dei loro servi che erano anch'essi obbligati verso lo stesso comune: per quanto riguarda questi ultimi credo si possa ritenere che la formazione del Comune rurale rappresenti non il passaggio da una situazione di tipo feudale ad una condizione diversa e migliore, ma soltanto il sovrapporsi delle due situazioni che in pratica poteva significare innanzitutto un accumulo di obblighi.

Per il resto degli abitanti, per gli « asidui terrazzani uomini del detto Comune... » le differenze economiche che dovevano distinguerli vanno ricercate innanzitutto nelle ' libra ' di Molli. Di 67 proprietari solo 7 si trovano nel gruppo delle 200 ' libre ' il che in questo caso rappresenta una media, mentre rispetto ad altre proprietà, sia cittadine che rurali si colloca ai livelli più bassi; soltanto 5 poi, sono classificati fra i possessori di patrimoni valutati 500 libre. Queste cifre indicano una presenza percentualmente alta di patrimoni che sono molto più modesti della media.

Anche i più poveri, cioè i proprietari di terre valutate fino a 100 libre erano a Molli più numerosi che in altri paesi del senese, dove però la proprietà contadina era meno diffusa. Infatti, mentre a Molli essa raggiungeva ben l'85,4% ed i proprietari al di sotto delle 100 libre di estimo erano il 59,7%, ad Arbiola e Collanza, ad esempio la proprietà contadina copriva il 41% del totale e le proprietà più basse il 47,9%; a S. Quirico d'Orcia il primo valore era del 40,6% ed il secondo del 40,67%. Rovesciando i termini del confronto e prendendo in considerazione le proprietà maggiori, cioè quelle valutate oltre 500 libre si trova che a Molli erano il 7,4%, ad Arbiola e Collanza il 19,1%, a S. Quirico d'Orcia il 14,2%: per non aggiungere altre citazioni, diremo in breve che il Comune della Pieve a Molli era, tra quelli citati nelle ricerche di cui sopra, quello in cui la proprietà contadina era contemporaneamente la più diffusa e la meno estesa. Si torna a dire che queste proprietà erano sicu-

mente, almeno in qualche caso, affiancate da altre terre in proprietà, affitto o mezzadria fuori del territorio comunale, ma ciò non cambia niente di questo confronto perché, ovviamente poteva valere anche per le altre località. A Molli vi era dunque una piccola proprietà che era molto diffusa, simile per estensione e molto piccola: delle probabili cause di questa situazione, eccezionale rispetto alle altre, abbiamo già detto: vi è forse da aggiungere e sottolineare la mancanza di « movimento » della piccola proprietà, di iniziativa economica, per cui sembra che la povertà, essendo comune, sia causa di una certa stabilità nella proprietà stessa. Ma contemporaneamente bisogna osservare che vi sono anche elementi atti a provare l'esistenza di un gruppo di contadini, economicamente più « dotati », cioè quei cinque proprietari che erano i « ricchi », allibrati per oltre 500 libre. Ma cosa significava avere una simile proprietà?. Se ne consideriamo alcune vicine a Siena, che per essere più fertili e vicini alla città valevano più di quelle di Molli e quindi dovevano avere estensioni più piccole, vediamo che stime come le 5 maggiori di Molli si raggiungono a Maggiano, più o meno, mettendo insieme « ... un pezzo di terra lavorativa con una casa, pozzo e orto... » di Ha 1,22 calcolata 'libre' 366 e una « possessione vignata e non vignata » di ha 0,68 stimata 'libre' 140; oppure assommando una « possessione vignata con casa, canneto e orto », stimata 322 'libre', con una « possessione vignata e non vignata », stimata 166 'libre', per un'estensione totale di Ha 1,82. A Ravacciano sono stimate 500 'libre' « una possessione con una casa di terra » di Ha 1,34 e « una possessione vignata e lavorativa con una casa di terra tegolata » di Ha 1,32, mentre a Papaiano, per citare delle proprietà senza casa, troviamo, ad esempio, con un valore simile, « una possessione vignata e non vignata, ortale con canneto » di Ha 1,56, stimata 516 'libre' (157).

Come si vede, dunque, una stima di 500 'libre' in terre di valore probabilmente maggiore di quelle di Molli, corrisponde in media ad una proprietà formata da una casa e da terra per Ha 1,52. La stragrande maggioranza dei proprietari di Molli aveva una proprietà di valore inferiore alla metà di questa. Per vedere in concreto quali beni potessero produrre simili proprietà, ci possiamo rifare, seppur con la cautela che queste citazioni richiedono, ad un noto brano del Luzzatto: « ... se... calcoliamo che venisse dato al concedente un

(157) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 285.

quarto del grano e metà del vino prodotto ne ricaviamo che tre ettari fornivano otto moggi di grano, otto di farro e dieci anfore di vino; poiché il moggio medioevale può essere ritenuto corrispondente a 1,46 ettolitri avremo per i cereali una produzione di undici quintali e sessantotto chilogrammi di grano e 580 litri di vino... ». Ebbene, tenuto conto che non vi era da togliere il quarto per il concedente e che la terra lavorativa era in quantità minore, questa, forse, poteva essere 'grosso modo' la resa dei cinque maggiori contadini proprietari di Molli: gli altri, la stragrande maggioranza, stando ai dati della Tavola delle Possessioni, aveva meno della metà.

Si ammetta dunque che la terra dei maggiori proprietari di Molli desse 10 quintali di grano; calcolato che il raccolto medio era di tre-quattro volte superiore al seminato, per avere dieci quintali di grano (o, in genere, di quei cereali che servivano per il nero pane dei contadini medioevali: a Molli non si fanno distinzioni e si parla soltanto di « Biado ») bisognava metterne da parte per la semina successiva 2,5-3 quintali. Poiché « ... quanto al consumo si è calcolato che una persona annualmente avesse bisogno dai 150 ai 250 chili di grano, ma si tratta sempre di cifre molto problematiche... » (158), si può considerare che quei 700 chilogrammi bastavano per tre persone, che non costituivano certo il numero della famiglia « tipo » del Medio Evo. Naturalmente si tratta di calcoli un po' approssimativi, ma comunque, credo, abbastanza indicativi della situazione di Molli, dove, per pochissimi proprietari che si aggiravano intorno a queste cifre, ve n'erano 15 che le vedevano ridotte a meno della metà e ben 40 che arrivavano ad 1/5.

Ma abbiamo già visto che i contadini di Molli dovevano avere fuori del Comune altre proprietà o terre a mezzadria, o in affitto che potevano far « salire » il livello del benessere della famiglia, che poteva essere legato al numero di bestie e di braccia da lavoro. Proprio queste ultime potrebbero costituire un altro indizio di diversa situazione economica fra i contadini di Molli, come per il caso, già citato, di coloro che possedevano « bu' d'arare ».

Questa è l'occasione per un altro aspetto, quello della solidarietà. Lo Statuto di Molli ne è pieno: ad essa richiamano la norma che condannava « ... chi dicesse altrui alcuna villania... » e quella per cui ciascheuno saramentale del detto Comune sia tenuto d'andare a

(158) P. BREZZI, *op. cit.*, p. 33.

trarre in qualunque parte del distretto del detto Comune, nel quale fusse ovvero si faesse romore... » (159). Si tratta di un tipo di solidarietà che sfocia poi nella pietà umana e religiosa dell'obbligo « ... di non fare alcuna lavoriera nel dì d'alcuno morto... » e di accompagnar-lo alla tomba (160): ben si adatta a questa prescrizione dello Statuto l'osservazione per cui « ... il fattore religioso aveva un'importanza decisiva nel favorire l'unione di persone viventi intorno ad un edificio sacro... » (161) che, nel nostro caso, dà addirittura il nome al Comune rurale, pur essendo, il borgo in cui la Pieve ha sede, meno grande di almeno uno degli altri tre.

Ma a me pare che si possa parlare anche di un altro tipo di solidarietà, che forse rispecchia meglio lo spirito del Comune e che chiamerei « solidarietà economica ». Ne sono esempi i già citati capitoli « Di fare aiuto a chi farà caso o citerna » e « Di chi perdesse bu' d'arare ». Per il primo, si ricorderà, è fatto obbligo ad « uno uomo per masseritia » di dare una giornata di lavoro a chi stava facendo quelle costruzioni, mentre in forza del secondo il Camerlengo doveva raccogliere, fra i possessori di buoi « da arare » un contributo perché chi li avesse 'perduti' potesse ricomperarli. Dato il prevalente carattere amministrativo ed economico dello Statuto ed il largo spazio che esso lascia alla tutela dei beni e delle colture pubbliche e private, non v'è da meravigliarsi che in esso sia incoraggiato il solidarismo fra coloro che possedevano già quei beni: così com'è concepito lo Statuto non poteva occuparsi dei nullatenenti.

Ma esso, però, non si occupa di chi ha poco con la stessa premura con cui si occupa di chi ha beni maggiori: non vi è infatti per nessuno l'obbligo di aiutare chi si fa una capanna, o di versare dei soldi per ricomperare, ad esempio l'asino a coloro a cui fosse morto e l'asino era certamente più diffuso del « bu' d'arare » e, come unica bestia di un'azienda, lo era fra persone sicuramente più bisognose di coloro che si potevano permettere un simile paio di bestie esclusivamente da lavoro.

Il fatto che fossero tutelati gli interessi di coloro che stavano meglio (e la disposizione ai « campai » di controllare anche i beni

(159) Statuto: 'Di chi dicesse altrui alcuna villania' e 'Di chi non traesse a romore'.

(160) *ibidem*, 'Di no fare alcuna lavoriera nel dì d'alcuno morto'.

(161) P. BREZZI, *I Comuni medioevali nella Storia d'Italia*, Ed. ERI, Cuneo, 1959, p. 35.

privati siti fuori del territorio ne è un'altra prova) fa pensare all'intervento di un gruppo capace di influire sulla stesura dello Statuto. Solo così se ne possono spiegare certe norme: la sua estensione del resto, anche se su una falsariga obbligata, era lasciata agli abitanti del Comune rurale.

Che siano stati difesi degli interessi mi sembra facilmente sostenibile: nel caso di morte del bue « da arare » si sarebbe potuto aiutare lo sfortunato proprietario anche in altre maniere, di cui non mancano degli esempi, come quello per cui, già secoli prima, in caso di distruzione del raccolto per cause naturali o di guerra, il concessionario della terra veniva esentato dal versare la parte del prodotto spettante al concedente. La soluzione adottata in questo caso è di ben altra natura e va oltre la constatazione di una difficoltà imprevista da alleviare con uno sgravio fiscale; essa prevede il ricorso alla solidarietà limitata ad un gruppo che si distingue e resa obbligatoria: si tratta dunque di autotutela che avrà trovato d'accordo gli interessati, poi capaci di influire sui legislatori. Non è forse azzardato pensare, dunque, che anche a Molli, alla fine del Duecento, cominciavano ad esserci dei contadini proprietari che si distinguevano dagli altri ' rustici ' e che costituivano una fascia sociale capace di determinare certe decisioni « politiche », anche se di una politica « sui generis » e limitata a certi precisi ambiti.

GIUSEPPE CELATA